

COMMISSIONE VII

DIFESA

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		ANGELINI VITO	28, 29, 30
ANGELINI VITO ed altri: «Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché estensione degli obblighi di ferma ai sottufficiali piloti dell'esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574» (359)	3	CERQUETTI ENEA	29, 33
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34	DI RE CARLO	29
		LO BELLO CONCETTO	29
		MICELI VITO	30
		OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	29, 30, 31, 33
		PELLEGATTA GIOVANNI	4
		PERRONE ANTONINO	31, 32, 33
		STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i>	3, 4, 28, 29 30, 31, 32, 33
		ZANINI PAOLO	34

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,30.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Angelini Vito ed altri: Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché estensione degli obblighi di ferma ai sottufficiali piloti dell'esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574 (359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Angelini Vito ed altri: «Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché estensione degli obblighi di ferma ai sottufficiali piloti dell'esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574».

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di illustrare il nuovo testo della proposta di legge Angelini ed altri, elaborato d'intesa con i rappresentanti dei gruppi in Commissione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. L'attenzione della Commissione, nella prima fase

dei lavori, si è incentrata su una serie di articoli che sostanzialmente comprendevano norme per l'arruolamento dei piloti delle tre forze armate, dei piloti di complemento e, successivamente, una serie di disposizioni a modifica della legge n. 574 del 1980. Quest'ultima normativa, nel corso della sua applicazione, aveva dato luogo a talune difficoltà in quanto si era verificato (senza colpa di nessuno) il fenomeno degli scavalcamenti, che aveva ovviamente provocato rimostranze da parte degli interessati. Non solo, ma l'efficacia delle norme della legge n. 574 ha avuto termine nel 1983 per cui, all'interno delle tre forze armate, risultano sospesi gli avanzamenti degli ufficiali di tutti i ruoli previsti nella citata normativa.

Vi è pertanto la necessità di prorogare ulteriormente quelle disposizioni fino a quando, presumibilmente, sarà varata la nuova legge sull'avanzamento. Inoltre, proprio allo scopo di facilitare il passaggio tra la vecchia e la nuova normativa, ci si è orientati su una serie di norme integrative di quelle illustrate in precedenza, volte a creare le premesse concrete per il passaggio — come appunto ho già detto — ad un nuovo contesto legislativo che tutti auspichiamo avvenga nel più breve tempo possibile.

Mi limiterò quindi ad illustrare questo pacchetto di norme che andranno ad aggiungersi a quelle già ampiamente note ai colleghi e sulle quali vi è un ampio consenso di tutte le parti politiche.

Innanzitutto, tali norme si riferiscono alla proroga fino al 1988 di alcune disposizioni della legge n. 574 del 1980: preciso, al riguardo, che il termine indicato è prudenziale e comunque non ultimativo perché se si riuscirà a varare il provvedimento sull'avanzamento, esso entrerà in vigore prima di tale termine.

In questa nuova normativa è stato inoltre introdotto un provvedimento di grande rilevanza qual è quello di abolire o comunque ridurre il fenomeno perverso della riduzione dei quadri degli ufficiali che, giovanissimi, in conseguenza dell'applicazione della legge n. 804 vengono posti in aspettativa per riduzione di quadri, con gravissimo danno sia per l'organizzazione militare, visto che questi ufficiali sono già tutti provvisti di impiego, sia per gli ufficiali stessi, che vedono ostacolato il loro sviluppo di carriera.

Atra norma importante che è stata introdotta è quella relativa alla ausiliaria, che era già stata rivalutata in termini quantitativi per i sottufficiali e che viene aumentata ed estesa ai ruoli ad esaurimento che prima ne erano sprovvisti. Questo consente un migliore trattamento pensionistico e soprattutto il conseguimento di un equilibrio totale tra *status* e condizioni economiche di tutte le categorie del personale degli ufficiali dei singoli ruoli, compresi appunto quelli ad esaurimento.

Sono state poi apportate modifiche per quanto riguarda la normativa del conferimento dei comandi. Attualmente, in pratica, le commissioni di avanzamento giudicano gli ufficiali, in sede di *iter* di carriera, esclusivamente in relazione al loro impegno professionale ed agli incarichi svolti; è apparso doveroso cercare di dare una certa garanzia di imparzialità nell'attribuzione degli incarichi da parte di una commissione di esperti.

Successivamente abbiamo introdotto alcune norme che sono riportate nelle tabelle che indicano aliquote di avanzamento e numero di promozioni da conferire in relazione alle nuove esigenze organizzative dei singoli ruoli delle armi, sia per i tenenti colonnelli che per i capitani.

Questo pacchetto credo corrisponda in maniera molto articolata e completa alle aspettative del personale militare e quindi senza entrare nel merito delle singole disposizioni — cosa che mi riservo di fare in sede di esame dell'articolato — chiedo ai colleghi l'approvazione del testo che è stato concordato tra i rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Commissione.

Il relatore, la maggioranza e, credo, il Governo sono disponibili ad accogliere tutti i suggerimenti che verranno avanzati, ma questi, almeno nella fase attuale, dovrebbero essere il più presto possibile limitati in modo da consentire quell'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni competenti che ci consenta di proseguire nell'*iter* del provvedimento in questione.

GIOVANNI PELLEGATTA. Vorrei sapere dal relatore se è stato tenuto conto di quanto richiesto nel documento presentato dal COCER relativamente agli articoli 31 e 25.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. I colleghi hanno tenuto conto ed hanno valutato le considerazioni fatte nel documento del COCER.

Concludo questa mia breve illustrazione dando lettura ai colleghi del nuovo testo della proposta di legge Angelini ed altri n. 359 che è stato elaborato d'intesa con i rappresentanti dei gruppi in Commissione:

TITOLO I

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DEL RUOLO SERVIZI DELL'AERONAUTICA MILITARE

ART. 1.

Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste dalle norme vigenti, il Ministro della difesa ha la facoltà di bandire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'arma Aeronautica, ruolo servizi, riservati a sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma, dell'arma Aeronautica, ruolo specialisti.

Nei bandi sono stabiliti i requisiti e le modalità di svolgimento di detti concorsi straordinari, ai quali è possibile partecipare prescindendo dai limiti d'età previsti dalle leggi in vigore.

ART. 2.

In deroga a quanto previsto dalla tabella 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico nei gradi di sottotenente, tenente e capitano del ruolo servizi è unificato e fissato in 1301 unità complessive.

A seguito dell'incremento organico, di cui al comma precedente, la consistenza complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e specialisti dell'Aeronautica militare, stabilito dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è diminuito di altrettante unità.

I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, sempreché abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.

Agli ufficiali, di cui ai precedenti commi, si applicano le norme di cui agli articoli 25 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TITOLO II

NORME

RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'AERONAUTICA

ART. 3.

Gli ufficiali di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal Ministero della difesa.

I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

- 1) essere cittadini italiani;
- 2) aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventitreesimo, alla data di emanazione del bando di concorso;

3) risultare di buona condotta morale e civile;

4) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

5) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi enti dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari;

6) aver ottenuto, se minorenni, il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

ART. 4.

I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, sono assunti con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.

Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.

Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio, assumono la qualifica di aviere allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.

Durante il periodo di frequenza dei corsi di pilotaggio agli allievi provenienti

dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

ART. 5.

Al termine dei corsi, gli allievi che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguono la nomina a pilota militare. In tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio.

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

ART. 6.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma terzo, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria di governo del ruolo servizi dell'aeronautica, col grado raggiunto.

Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al precedente comma possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio

posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.

Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale è considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Coloro che intendono partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a domanda, e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione dei distretti militari.

ART. 7.

Al termine della ferma di anni dodici gli ufficiali piloti di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato.

Per i primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera, ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

ART. 8.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa può, previa domanda dell'interessato, prosciogliere dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 4, gli allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano, in relazione ad eccezionali esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo.

I predetti allievi sono tenuti ad adempiere gli obblighi di leva, qualora non abbiano a ciò ottemperato.

TITOLO III

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI
PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESER-
CITO E DELLA MARINA

ART. 9.

Gli ufficiali di complemento dell'esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

Gli ufficiali di complemento, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

ART. 10.

Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 è commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963,

n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici.

Gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali, di cui al primo comma del presente articolo, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

TITOLO IV

NORME COMUNI AGLI UFFICIALI PI-
LOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESER-
CITO, DELLA MARINA E DELL'AERO-
NAUTICA

ART. 11.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo illimitato al termine della ferma ovvero prima, in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 7, secondo comma, 9, secondo comma, e 10, terzo comma, è corrisposto un premio di congedamento.

Tale premio spetta, nelle misure percentuali dello stipendio iniziale annuo lordo previsto per il grado di capitano, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale si sia percepita l'indennità mensile di aeronavigazione, come di seguito indicato:

7 per cento, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni dodici;

6 per cento, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;

4 per cento, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni.

Il premio è corrisposto nella misura del 2 per cento a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi del successivo articolo 18.

Il semestre è considerato come intero quando il servizio è stato prestato per almeno tre mesi.

ART. 12.

Il premio, di cui al precedente articolo 11, è corrisposto, in relazione alla durata del servizio prestato, anche agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che sono stati prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici o per i motivi contemplati nel secondo comma del successivo articolo 13.

In caso di morte, la somma corrispondente al premio di congedamento, è corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto.

ART. 13.

Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, può prima del termine della ferma, disporre il collocamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale. In tali casi all'ufficiale non è corrisposto il premio di congedamento.

Su proposta della commissione ordinaria di avanzamento, il Ministro della difesa, in deroga a quanto disposto dal precedente comma, può, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, disporre, con

proprio provvedimento, la riduzione del premio di congedamento del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo servizi dell'Arma Aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi psico-fisici, all'ufficiale è concessa la facoltà di completare, a domanda, la ferma di anni dodici nel ruolo servizi dell'Arma Aeronautica. Sulla domanda decide il Ministro della difesa, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento.

ART. 14.

Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai corsi di pilotaggio, istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data in cui sono stati avviati ai corsi di pilotaggio aereo.

Ai suddetti ufficiali si applicano le norme di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 17 della presente legge.

Il premio di congedamento è determinato, in relazione al periodo di servizio complessivamente prestato dalla data di decorrenza della ferma, sulla base delle misure previste dal precedente articolo 11. Il numero dei semestri utili per la corresponsione dello stesso è, tuttavia, computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già trattenuti in servizio o reclutati, ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio 1963, n. 249 e 21 maggio 1960,

n. 556, che hanno ottenuto di commutare la ferma contratta in quella di anni dodici, il premio di congedamento, nelle misure previste dal precedente articolo 11, è corrisposto al termine della nuova ferma assunta, secondo quanto stabilito nel precedente terzo comma.

Per il periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai suddetti ufficiali è corrisposto un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre è considerato per intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica e della Marina, già reclutati ai sensi delle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che non hanno chiesto o non ottenuto di assumere la ferma prevista dalla presente legge, è corrisposto un premio nella misura prevista nel precedente comma.

ART. 15.

Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44, 45 e 47 della legge 30 settembre 1980, n. 574, nonché quelle di cui all'articolo 46 della precitata legge, come modificato dal successivo articolo 33.

ART. 16.

In favore degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, congedati alla scadenza della ferma prevista dalla presente legge ovvero prosciolti da tale ferma senza aver

acquisito il diritto alla pensione normale per anzianità di servizio, l'amministrazione provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti. L'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte eccedente rimane a carico dello Stato.

ART. 17.

Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.

Le compagnie, di cui al comma precedente, che utilizzano, ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 della presente legge, gli ufficiali piloti di complemento, posti in congedo illimitato, sono tenute a rimborsare all'erario, con riassegnazione al bilancio della difesa, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le spese sostenute per far conseguire ai medesimi il brevetto di pilota d'aeroplano, nella misura pari a tanti dodicesimi per quanti sono gli anni di anticipato collocamento in congedo illimitato, nonché, per l'intero loro importo, le spese eventualmente sostenute, ai sensi del precedente comma.

Le compagnie, di cui al primo comma, devono altresì rimborsare, analogamente a quanto previsto dal precedente secondo comma, l'intero ammontare delle spese sostenute per far conseguire il brevetto di pilota agli allievi prosciolti dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 8.

ART. 18.

È in facoltà del Ministro della difesa bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del corpo di stato maggiore; e di capitani in servizio permanente dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello, maggiorato sino ad un massimo di un quindicesimo del rispettivo organico. Gli ufficiali reclutati mediante i predetti concorsi, se eccedenti il numero delle vacanze, sono immessi nei relativi ruoli in soprannumero agli organici.

Le eventuali eccedenze non sono computate ai fini dei reclutamenti da effettuare in via ordinaria per i suddetti ruoli e sono assorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai singoli concorsi possono partecipare, a seconda della forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

ART. 19.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

1) per l'Esercito da:

a) un ufficiale generale proveniente dal ruolo normale unico delle armi di

fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;

b) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

2) per la Marina da:

a) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

b) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

3) per l'Aeronautica da:

a) un ufficiale dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;

b) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.

ART. 20.

Le commissioni giudicatrici, di cui al precedente articolo 19, valutano:

a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;

b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenzia risultante dallo stato di ser-

vizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:

- 1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
- 2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera *b*).

Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla precedente lettera *a*) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.

La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del corpo di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.

I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità supplementare della cassa ufficiali.

TITOLO V

NORME RIGUARDANTI I SOTTUFFICIALI PILOTI DELL'ESERCITO ED I SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO DA IMMETTERE IN SERVIZIO PERMANENTE

ART. 21.

I sottufficiali dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, previste dalle leggi in vigore, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sottufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

I sottufficiali dell'Esercito, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

I sottufficiali dell'Esercito, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare norme che regolano la partecipazione ai concorsi, previsti dalle leggi vigenti per l'immissione in servizio permanente, dei sergenti e sergenti maggiori di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.

TITOLO VI

NUOVE NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO E LO STATO DEGLI UFFICIALI

ART. 22.

Ai fini di quanto stabilito dagli articoli 28, quinto comma, 33, secondo comma, 34 e 40, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, le norme previste per i ruoli speciali devono intendersi estese anche al Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ed al Corpo di Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

ART. 23.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, relativi ai suddetti ruoli sono sostituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della presente legge. Quest'ultimo quadro mantiene validità sino al 31 dicembre 1985 ».

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali delle Forze armate dei ruoli normali, speciali e ad esaurimento di grado fino a maggiore compreso e corrispondenti, è prorogabile al 31 dicembre 1985.

La validità degli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è estesa agli anni 1984 e 1985 con le seguenti modifiche aventi decorrenza 1° gennaio 1984:

a) primo comma dell'articolo 28: le parole: « nove o più anni di permanenza nel grado ovvero diciotto o più anni di servizio nei gradi di ufficiale inferiore, compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione » sono sostituite dalle seguenti: « nove o più anni di permanenza nel grado »;

b) secondo comma degli articoli 28, 29 e 30: le parole: « un'anzianità di servizio da ufficiale pari o superiore a ventidue anni ovvero un'anzianità di quattro o più anni di grado » sono sostituite dalle seguenti: « un'anzianità di quattro o più anni di grado ».

ART. 24.

Per l'anno 1984, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574, i maggiori del ruolo speciale unico dell'Esercito, che abbiano maturato più di nove anni nel grado di capitano nel servizio permanente, sono promossi tenenti colonnelli al compimento del terzo anno nel grado di maggiore.

Per gli anni 1984 e 1985, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, i maggiori dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica, vengono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.

ART. 25.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1985:

a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente

effettivo del corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore è stabilito in 13 unità, fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado;

c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui al presente comma, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - compreso nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1° gennaio 1985 ».

ART. 26.

All'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Ai sottotenenti, già in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati fra giovani che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria e che sono stati ammessi, mediante concorso per ti-

toli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente ».

ART. 27.

All'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono aggiunti, dopo l'ultimo comma, i seguenti:

« Gli ufficiali che, in mancanza del titolo di studio, hanno prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento, di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ed integrazioni, possono, in deroga all'articolo 41 della predetta legge, essere riammessi a domanda a sostenere i prescritti esami.

Le domande di cui al precedente comma devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 28.

All'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I colonnelli trasferiti nel corpo tecnico, qualora entro il 31 dicembre 1985 siano raggiunti dal limite di età, senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dal limite di età ».

ART. 29.

I maggiori, che in base a quanto disposto dagli articoli 24, 25, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono stati scavalcati negli anni 1980, 1981, 1982 e 1983 nella promozione al grado superiore da pari grado meno anziani in ruolo, acquisiscono nel grado di tenente colonnello, ai soli fini giuridici, una anzianità di grado che li ricolloca nella posizione di ruolo relativa già posseduta nel grado di maggiore.

ART. 30.

Ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalla tabella « M » allegata alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1984:

a) i capitani che, in base a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, e del primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono stati scavalcati nella promozione al grado superiore da pari grado meno anziani in ruolo e che hanno maturato un'anzianità nel grado di capitano in servizio permanente effettivo pari o superiore a 9 anni, sono valutati per l'avanzamento al grado di colonnello nell'anno in cui compiono il ventesimo anno di servizio nei gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello;

b) i capitani che, in base a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249 e del primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono stati promossi al grado superiore avendo maturato un'anzianità in servizio permanente effettivo, nel grado, inferiore a nove anni, sono valutati per l'avanzamento al grado di colonnello nell'anno in cui maturano il ventiquattresimo anno di servizio permanente nei gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello.

Gli ufficiali di cui ai precedenti due commi, nella valutazione per la promozione al grado di colonnello, sono considerati, per quanto attiene ad una anzianità di servizio prestato e ad anzianità di grado posseduta, a parità di titoli.

ART. 31.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente articolo 37, può essere riservato fino all'80 per cento

dei posti messi a concorso per l'arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna forza armata, per i corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'esercito e per il ruolo servizi dell'arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo ».

ART. 32.

Fermi restando i limiti di età e di grado e le condizioni di avanzamento di cui alle leggi 20 settembre 1980, n. 574 e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento si applicano le norme previste per il personale in servizio permanente, comprese quelle reative all'ausiliaria ed all'aspettativa.

Gli ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali e speciali hanno la precedenza, per ciò che riguarda il diritto al comando, sugli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento di grado eguale.

ART. 33.

L'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello dei ruoli normali e speciali e quelli dei ruoli ad esaurimento, di cui alla presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data in cui è stato formulato il giudizio di non idoneità. Se idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati iscritti in quadro di avanzamento nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei, i predetti

ufficiali non sono più valutati e permanono in servizio fino al limite di età previsto dal grado rivestito.

Quanto previsto dal precedente comma si applica anche al personale in servizio che abbia già subito una sola valutazione e sia stato giudicato non idoneo. Nel caso in cui detto personale sia giudicato idoneo nella nuova valutazione e risulti iscritto in quadro di avanzamento, viene promosso con anzianità di grado corrispondente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, dopo i parigrado iscritti in un quadro per detto anno ».

ART. 34.

Il militare in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, è normalmente incluso nelle aliquote di valutazione sulla base dell'anzianità di ruolo o di grado posseduta e, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore. L'inclusione nelle aliquote di valutazione è limitata ad un solo avanzamento e ha luogo per una sola volta prescindendo dai corsi, esami, periodi di servizio, di comando e di attribuzioni specifiche eventualmente previsti per l'avanzamento.

Il militare di cui al comma precedente, è promosso prescindendo dal numero delle promozioni tabellari, qualora previsto, considerando l'avanzamento stesso comunque ad anzianità e non è computato negli organici e nei numeri massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il predetto militare, una volta cessato dall'aspettativa, rimane in soprannumero ai citati organici e numeri massimi, limitatamente al grado con cui rientra in servizio.

ART. 35.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dal-

l'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva ».

All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunta la seguente lettera:

« c) Nel caso in cui il provvedimento cautelativo della sospensiva abbia interessato un comando, lo stesso comando o un comando di livello equivalente, gli deve essere attribuito alla prima assegnazione di comandi, dopo la cessazione della causa impeditiva ».

Il secondo comma dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, l'eventuale eccedenza al numero massimo, stabilito per la consistenza del grado di colonnello e dei gradi di generale, viene riassorbita con la vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto della promozione al grado superiore oppure all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri oppure all'atto della cessazione dal servizio permanente ».

ART. 36.

Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo e sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento

con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

ART. 37.

Ferme restando le condizioni più favorevoli, i periodi di anzianità di servizio permanente per le promozioni, da attribuire negli anni dal 1981 al 1985, ai gradi di maggiore e di tenente colonnello, di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono ridotti di due anni per gli ufficiali di corpi logistici per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Nei confronti degli ufficiali reclutati dai laureati che, ai sensi del regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, abbiano compiuto da allievi un anno di corso presso l'Accademia militare, detti periodi di anzianità sono ridotti di anni tre.

In ogni caso gli ufficiali promossi in base a quanto stabilito dal presente articolo non possono assumere anzianità di grado anteriore alla data 1° gennaio 1981 e non possono comunque superare in ruolo gli ufficiali aventi uguale o maggiore anzianità di carriera in servizio permanente. Per gli ufficiali già promossi o già valutati alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide le valutazioni già effettuate e viene soltanto modificata la data di promozione ai soli fini giuridici. Per gli ufficiali ancora da valutare vengono determinate aliquote suppletive di valutazione e quadri suppletivi di avanzamento.

ART. 38.

Il quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - ed il quadro IV - ruolo del

corpo tecnico - riportati rispettivamente negli allegati A e B della legge 20 settembre 1980, n. 574, mantengono validità dal 1° gennaio 1986 fino al 31 dicembre 1988.

a) i sottotenenti dei ruoli servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto 2 anni di permanenza nel grado;

b) ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario prima dell'entrata in vigore della presente legge, i tenenti dei ruoli normali del servizio permanente effettivo dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di 6 anni di anzianità di grado. Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico è fissato complessivamente in tre anni;

c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti 9 anni di permanenza nel grado. I capitani dell'Arma dei carabinieri sono promossi al compimento di una permanenza nel grado di 10 anni. I capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del Corpo veterinario, sono promossi al compimento di una permanenza nel grado di 7 anni, per gli anni 1986 e 1987 e di 8 anni, per gli anni successivi;

d) i maggiori dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianità di 4 anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali

medici), sono promossi al compimento di una permanenza nel grado di 2 anni, per gli anni 1986 e 1987 e di 3 anni per gli anni successivi;

e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M della presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potrà superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per i suddetti anni, le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che potranno verificarsi per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate e della Guardia di finanza, i tenenti colonnelli dell'Esercito, transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della stessa legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabiliti per ciascun ruo-

lo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. Le suddette promozioni sono conferite con il riporto di eventuali frazioni di unità.

Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di « a disposizione » sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età e ad essi vengono applicate le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma del presente articolo.

ART. 39.

Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli 24, 29 e 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1988, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali della Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da guardiamarina a tenente di vascello compreso di ciascun ruolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino alla data di entrata in vigore della nuova legge di avanzamento degli ufficiali, i capitani di fregata transitano nella posizione di a disposizione esclusivamente ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei capitani di vascello stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. Le suddette promozioni sono conferite con il riporto di eventuali frazioni di unità.

ART. 40.

Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25 e 30, come risultano modificati dall'articolo 23 della presente legge, e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, mantengono validità dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988. Per lo stesso periodo mantiene validità la deroga di cui al secondo comma del precedente articolo 24.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino alla data di entrata in vigore della nuova legge d'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, i tenenti colonnelli dell'Aeronautica transitano nella posizione di a disposizione esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

I tenenti colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino già nella posizione di a disposizione per effetto di norme precedenti, continuano ad essere valutati ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. Le suddette promozioni sono conferite con il riporto di eventuali frazioni di unità.

Gli ufficiali predetti, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della stessa legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

ART. 41.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli della Guardia di finanza risultino inferiori a detta percentuale. Le suddette promozioni sono conferite con il riporto di eventuali frazioni di unità.

Per lo stesso periodo indicato al precedente comma, i tenenti colonnelli della Guardia di finanza, transitano nella posizione di a disposizione esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della citata legge, possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello.

ART. 42.

I colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi anteriormente al 1985 da collocare in aspettativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, possono rimanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al compimento di 3 anni di anzianità nel grado di colonnello, oppure, se più favorevole, fino al 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età per essi previsto.

Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 31 dicembre 1984.

ART. 43.

Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.

Agli ufficiali di cui al precedente comma, per il periodo in cui permangono nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri, competono per intero, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i parigrado in servizio.

Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;

l'indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni;

i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi compete, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente terzo comma e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli ufficiali comunque transitati nella posizione

di aspettativa per riduzione di quadri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della difesa o il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente quarto comma.

Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a costante disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa e di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti quarto e sesto comma, possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.

Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

ART. 44.

Gli articoli 56, 67, 68 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono così modificati:

a) il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: « La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria »;

b) il primo e secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal seguente: « All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel

tempo al parigrado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota aggiunta di famiglia »;

c) il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 68 sono sostituiti dal seguente: « All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, compete per un periodo di cinque anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità annua lorda di cui all'articolo 67. Al termine del periodo predetto, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo del periodo trascorso in riserva o in congedo assoluto e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento, concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti per classi e scatti biennali previsti dalle norme sulla progressione dei trattamenti economici, relativi al periodo predetto, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 della presente legge »;

d) il secondo comma dell'articolo 69 è sostituito dal seguente: « Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti per classi e scatti biennali previsti dalle norme sulla progressione dei trattamenti economici, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati sia degli aumenti

biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1° gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VII

NORME CONCERNENTI LA COMMISSIONE D'AVANZAMENTO

ART. 45.

Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate affinché si evidenzino il merito comparativo.

Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa emana le direttive e le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale del-

l'Arma dei carabinieri attuano le norme di cui agli articoli 3 e 9, lettere f) e g); del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui all'articolo 25, lettera e), del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1168, e successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi, sentito il parere dei membri delle competenti commissioni superiori di avanzamento.

ART. 46.

All'articolo 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« La graduatoria di merito di cui al precedente secondo comma, viene compilata in modo da comprendervi, con il rispettivo punto di merito, gli ufficiali da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'articolo 30 della presente legge, mentre tutti i rimanenti ufficiali che seguono l'ultimo dei pari grado da iscrivere in quadro, vi sono inclusi in ordine di ruolo assumendo lo stesso punto di merito immediatamente inferiore a quello attribuito all'ultimo ufficiale da iscrivere in quadro di avanzamento ».

Il terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui alla lettera b) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta. Ogni norma in contrasto con il disposto del presente comma è abrogata con la decorrenza prevista dall'ultimo comma del presente articolo ».

L'articolo 32 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Qualora nel corso dell'anno uno o più ufficiali vengano tolti dal quadro di avan-

zamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, le relative promozioni sono riportate in aumento a quelle da attribuire nell'anno successivo e vengono conferite con decorrenza 1° gennaio. In deroga al precedente comma, il Ministro della difesa, su proposta del presidente della competente commissione d'avanzamento, nell'interesse dell'Amministrazione, può disporre la convocazione della commissione perché le promozioni a copertura delle vacanze formatesi nel quadro di avanzamento siano conferite nell'anno di validità del quadro stesso. A tal fine vengono nuovamente valutati gli ufficiali giudicati idonei che risultano iscritti in graduatoria in ordine di ruolo, in applicazione delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 della presente legge ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 47.

Sono abrogate tutte le norme di legge in contrasto con quanto disposto dalla presente legge, nonché la legge 21 maggio 1960, n. 556, e gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.

ART. 48.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 101 milioni di lire per l'anno 1984, in 2.802 milioni di lire per l'anno 1985, in 2.604 milioni di lire per l'anno 1986, si provvede mediante riduzione della disponibilità del capitolo 1500 per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari 1985 e 1986 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1984

TABELLA A.

RUOLO NORMALE UNICO DELLE ARMI

Anno	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978 che precedono in ruolo l'ultimo parigrado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 — pure da includere in aliquota — il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.	110
1987 . .	Rimanenti tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978.	100
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° ottobre 1980.	87

TABELLA B.

RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Anno	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 30 dicembre 1979.	11
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980 che precedono in ruolo l'ultimo parigrado con anzianità da tenente in servizio permanente effettivo dei carabinieri 21 agosto 1962 — pure da includere in aliquota — il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.	12
1988 . .	Rimanenti tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	12

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1984

TABELLA C.

CORPO TECNICO

Anno	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	11
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1962 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981.	12
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1966 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981.	14

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA D.

CORPO AUTOMOBILISTICO

Anno	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	9
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	5
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo eguale o anteriore al 1° settembre 1961 che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	5

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1984

TABELLA E.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE

Anno	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale al 31 dicembre 1979.	8
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	6
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo eguale o anteriore al 30 dicembre 1960 che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	10

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA F.

CORPO DI COMMISSARIATO — RUOLO COMMISSARI

Anno	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1977.	3
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	3
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1962 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	3

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1984

TABELLA G.

CORPO DI COMMISSARIATO — RUOLO SUSSISTENZA

Anno	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1956 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	1
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1956 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	2
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1957 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	2

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA H.

CORPO SANITARIO — RUOLO MEDICI

Anno	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 20 febbraio 1973.	8
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1963 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1973.	10
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1974.	11

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1984

TABELLA I.

CORPO SANITARIO — RUOLO FARMACISTI

Anno	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1978.	1
1987 . .	Tenenti colonnelli che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1979.	—
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	1

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA L.

CORPO VETERINARIO

Anno	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1975.	1
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1977.	1
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1978.	1

TABELLA M.

RUOLO SPECIALE UNICO

Anno	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	19
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	10
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1963 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1982.	10

PRESIDENTE. A questo punto dovremo sospendere i nostri lavori per inviare il testo illustrato dal relatore alle Commissioni I e V per l'espressione dei prescritti pareri. Propongo alla Commissione di esaminare in linea di principio gli emendamenti che sono già stati presentati in modo da inviare alle suddette Commissioni quelli che verranno approvati e che diventeranno parte integrante del testo. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Gli onorevoli Miceli, Pellegatta e Lo Porto hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 23:

Aggiungere all'articolo 23 la seguente lettera c):

« c) al quarto comma degli articoli 28, 29 e 30: le parole: le anzianità di 18 e di 22 anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di maggiore o al grado di tenente colonnello nella misura di un anno ogni quattro anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di due anni, sono sostituite dalle seguenti: le anzianità di nove e di 4 o più anni rispettivamente di permanenza nei gradi di capitano e maggiore, di cui al primo e secondo comma, sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di maggiore o al grado di tenente colonnello, o gradi corrispondenti, nella misura di un anno ogni quattro anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di due anni ».

Gli onorevoli Angelini e Lo Bello hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 23 sostituire le parole: « con le seguenti modifiche aventi decorrenza 1° gennaio 1984 », con le seguenti: « con la seguente modifica avente decorrenza amministrativa dal 1° gennaio 1984 ».

Sostituire le lettere a) e b) dell'articolo 23 con la seguente:

« a) gli ufficiali scavalcati nel ruolo in applicazione degli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 574 del 1980, sono promossi al grado superiore con la stessa data degli ufficiali che li hanno scavalcati ».

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Invito l'onorevole Miceli a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Quanto meno esso andrebbe valutato più approfonditamente per vedere se non comporti come conseguenza alcuni scavalcamenti. Ciò non toglie che il quarto comma degli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 574 potrebbe essere modificato o quanto meno coordinato una volta approvate le lettere a) e b). Forse questo emendamento Miceli potrebbe essere ripreso in considerazione una volta ricevuto il parere della I e della V Commissione.

VITO ANGELINI. Nel corso dei colloqui che abbiamo avuto mi è parso di capire che l'onorevole Miceli fosse disposto a ritirare il suo emendamento, nel caso in cui la Commissione avesse approvato quelli presentati dal collega Lo Bello e da me.

PRESIDENTE. A tale proposito va precisato ai colleghi che sul suo emendamento sostitutivo delle lettere a) e b) i rappresentanti dei gruppi non si sono pronunciati per avere la possibilità di valutarne meglio la portata, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze che potrebbe avere in senso negativo sul ruolo normale e, forse, sarebbe opportuno che la Commissione potesse essa stessa disporre del tempo necessario per un sereno approfondimento.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Il gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei gruppi in Commissione ha ap-

prezzato l'emendamento Angelini, Lo Bello sostitutivo delle lettere a) e b) dell'articolo 23 ma non c'è stata la possibilità tecnica di valutarne la portata con l'annuario alla mano, non solo nell'ambito dei singoli ruoli, ma anche nei confronti di altri ruoli. Potrebbe infatti avvenire che dando la stessa promozione allo scavalcato si restringa eccessivamente il profilo di carriera di altri ruoli non direttamente interessati. Quindi il principio espresso dall'onorevole Angelini, nel senso di sanare subito le sperequazioni che sono derivate dagli scavalcamenti, mi trova sostanzialmente concorde, perché è una proposta concreta che risolve molti problemi, però non posso valutare in questo momento (credo che nessuno possa farlo) la portata dell'emendamento nel merito dei singoli ruoli. Proporrei quindi di non modificare l'articolo, di cui conosciamo chiaramente la portata e la filosofia, senza pregiudicare per l'avvenire la possibilità di accogliere l'indicazione contenuta nell'emendamento del collega Angelini.

VITO ANGELINI. A mio avviso occorre portare avanti il discorso unitario, salvo poi ad effettuare la verifica proposta dal relatore.

CONCETTO LO BELLO. Anch'io concordo con quanto detto dal collega Angelini.

VITO ANGELINI. Possiamo approvare l'articolo in linea di principio: le riflessioni avrebbero dovuto essere fatte prima della riunione che abbiamo avuto ieri sera nella quale si era arrivati ad una certa conclusione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore si era riservato, pur esprimendo un atteggiamento favorevole, di valutare le conseguenze dell'emendamento sui singoli ruoli: poiché egli ha comunicato di non aver avuto il tempo di approfondire la questione, mi sembra che la sua richiesta non sia completamente fuori posto.

CARLO DI RE. Penso che rinviare alle altre Commissioni un testo che non

contenga l'emendamento del collega Angelini creerebbe una reazione negativa in quanto sembrerebbe che il problema non sia stato affrontato, in un momento in cui in ordine a questo argomento si stanno creando notevoli aspettative. Sarebbe forse meglio approvare in linea di principio l'emendamento Angelini e inviare alle Commissioni competenti ad esprimere il parere un testo che contenga tale emendamento, che tranquillizza tutti gli interessati.

VITO ANGELINI. L'emendamento proposto non crea disparità.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Gli scavalcamenti continueranno a verificarsi: con l'emendamento in discussione attribuiamo agli ufficiali scavalcati vantaggi che, viceversa, non sarebbero loro toccati.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor presidente, innanzitutto mi scuso per l'assenza di ieri: sono partito da Milano alle 14 e sono arrivato a Roma alle 20,30, dopo essere rimasto sopra Roma per un'ora e un quarto. Ciò mi mette in una posizione difficile poiché non ho avuto modo di esaminare l'emendamento. Mi sembra che il problema sia quello di inviare alle Commissioni competenti per il parere un testo senza o con l'emendamento Angelini, considerando che in un caso o nell'altro c'è bisogno di una verifica.

PRESIDENTE. Qualora fosse accolto l'emendamento Angelini, andrebbe modificato anche l'articolo relativo alla copertura finanziaria.

ENEA CERQUETTI. Signor presidente, ribadisco la richiesta del gruppo comunista di inviare alle Commissioni che debbono esprimere i pareri un testo che sia, se non definitivo, almeno tale da non lasciare problemi aperti, che ci costringano a richiedere successivamente ulteriori pareri, poiché ciò allungherebbe di molto l'iter del provvedimento. Mi sembra del

resto che il parere del relatore sia chiarissimo.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Pur essendo favorevole alla filosofia dell'emendamento Angelini, sento il dovere di rimettermi alla Commissione.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è del parere che debba essere inviato alle Commissioni che debbono esprimere il parere anche l'emendamento Angelini: le valutazioni le faremo quando i pareri saranno stati espressi. A mio avviso infatti è più facile sottrarre dal testo un emendamento, piuttosto che aggiungerlo.

PRESIDENTE. Occorre tenere presente che l'articolo 48, che quantifica gli oneri finanziari e che è stato oggetto di molte discussioni e valutazioni d'intesa con gli organi del ministero, prevede un onere di 101 milioni di lire per l'anno 1984, di 2.802 milioni di lire per l'anno 1985, di 2.604 milioni di lire per l'anno 1986: non c'è dubbio che l'approvazione dell'emendamento Angelini comporta la necessità di modificare anche tale articolo. Vedremo comunque il parere che esprimerà in merito la V Commissione bilancio.

VITO ANGELINI. La norma generale relativa all'avanzamento stabilisce che la remunerazione è immediatamente superiore a quella in godimento al momento della promozione: non ci sono quindi variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Ci sono, se la promozione avviene prima.

VITO ANGELINI. Dal momento che lo ufficiale non viene promosso, non si determina un maggiore onere: quest'ultimo si verifica nel momento in cui scattano gli altri parametri.

PRESIDENTE. I maggiori oneri si determinano quando vengono promossi ufficiali scavalcati, con effetto retroattivo.

VITO ANGELINI. L'emendamento introduce una decorrenza amministrativa a partire dal 1984.

PRESIDENTE. Questo è vero, ma comporta un onere maggiore quanto meno per il triennio: siccome siamo obbligati a indicare l'onere triennale, ho avuto lo scrupolo di formulare tale obiezione.

VITO ANGELINI. Ribadisco che l'emendamento non comporta oneri e che per il futuro la copertura potrà essere trovata nei bilanci del Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Ripeto, ho fatto il mio dovere di presidente. Non ho altro da aggiungere. Ricordo che il relatore si è rimesso alla Commissione.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole a questo emendamento.

VITO MICELI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Angelini e Lo Bello all'articolo 23.

(È approvato).

Gli onorevoli Angelini e Lo Bello hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 24.

Pongo in votazione in linea di principio il mantenimento dell'articolo 24, di cui gli onorevoli Angelini e Lo Bello hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 24 si intende pertanto soppresso.

Gli onorevoli Angelini e Lo Bello hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 29.

Pongo in votazione in linea di principio il mantenimento dell'articolo 29, di cui gli onorevoli Angelini e Lo Bello hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 29 si intende pertanto soppresso.

Gli onorevoli Angelini e Lo Bello hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 30.

Pongo in votazione, in linea di principio, il mantenimento dell'articolo 30, di cui gli onorevoli Angelini e Lo Bello hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 30 si intende pertanto soppresso.

L'onorevole Perrone ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 31 il seguente comma:

« Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applicano, con decorrenza 1° gennaio 1980, le norme di cui all'articolo 34 della citata legge ».

ANTONINO PERRONE. L'emendamento trae motivo dal fatto che non si è riusciti ad applicare la legge n. 570 ai tenenti colonnelli che sono andati in pensione due mesi dopo l'entrata in vigore della stessa: ora, poiché si tratta soltanto di due o

tre casi (e quindi il problema è più formale che sostanziale in quanto non esiste onere finanziario), io ritengo che si debba riconoscere a questi soggetti lo stesso trattamento normativo applicato a coloro che sono stati raggiunti dai limiti di servizio all'entrata in vigore della citata normativa.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Perrone.

(È approvato).

Gli onorevoli Miceli, Pellegatta e Lo Porto hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

« Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di cui alla legge n. 574, articolo 35, si applicano le norme previste per il personale in SPE - ruolo speciale unico.

A parità di anzianità di grado gli ufficiali per i ruoli normali e speciali per quanto riguarda il diritto al comando hanno la precedenza sugli ufficiali di ruolo ad esaurimento.

Sono abrogate tutte le norme comunque in contrasto in quanto precisato nel presente articolo ».

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, in linea di principio.

(È respinto).

L'onorevole Perrone ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

ART. 32.

Sono istituiti tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ruoli speciali aggiunti ad esaurimento, degli ufficiali di cui all'articolo 35 lettere *a*, *b*, *c*, e della legge 20 settembre 1980, n. 574, con la consistenza numerica complessiva indicata al quarto comma del citato articolo 35.

Gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo sono immessi nei ruoli speciali aggiunti ad esaurimento, previo concorso per titoli, con il grado e l'anzianità rivestiti alla data della presente legge.

Le commissioni giudicatrici del concorso per titoli sono quelle indicate al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge.

Al personale appartenente al ruolo costituito con il presente articolo sono applicati lo stato giuridico di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, nonché tutte le leggi e disposizioni riguardanti il personale in servizio permanente effettivo riferiti ai corrispondenti ruoli di forza armata e, ove esistono ruoli normali e speciali, assumono lo stato giuridico dei ruoli speciali.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali e speciali, a parità di anzianità di grado, assumono la precedenza, per quanto riguarda il diritto al comando, sugli ufficiali in servizio permanente effettivo del corrispondente ruolo speciale aggiunto ad esaurimento.

ANTONINO PERRONE. Bisogna riconoscere che nell'ultima formulazione che è stata data dell'articolo 32 è individuata in forma migliore e più consistente la parificazione del trattamento economico e giuridico tra gli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento e quelli in servizio permanente effettivo; d'altra parte, poiché il primo comma di detto articolo

termina con le parole « comprese quelle relative all'ausiliaria ed all'aspettativa », io credo che questa indicazione non debba esserci perché allora si dovrebbe prevedere esplicitamente l'estensione di tutte le norme della legge n. 113, che è quella relativa al servizio permanente effettivo per non far sorgere il dubbio di una qualche esclusione.

PRESIDENTE. Basterebbe dire che si applicano tutte le norme previste per il personale in SPE comprese quelle...

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Penso che quello sia solo un rafforzativo.

ANTONINO PERRONE. Sulla scorta delle dichiarazioni fatte, dichiaro di ritirare il mio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32 per presentarne uno tendente a modificare il primo comma nel senso testé indicato.

PRESIDENTE. L'onorevole Perrone presenta dunque il seguente emendamento:

All'articolo 32, primo comma, dopo le parole: « si applicano », aggiungere la parola: « tutte ».

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Gli onorevoli Fagni e Zanini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 32-bis.

A partire dal 1° gennaio 1981, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574, i maggiori ed i capitani, appartenenti ai ruoli speciali aggiunti ad esaurimento sono promossi con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità di servizio da ufficiali, comunque prestato, previsto per i maggiori ed i capitani dei corrispondenti ruoli del servizio permanente effettivo, e, ove esistano ruoli normali e speciali, le promozioni avvengono

dopo che siano stati promossi gli ufficiali dei ruoli speciali.

I tenenti colonnelli e gradi equiparati appartenenti ai ruoli di cui al primo comma che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestati, oppure sette anni di permanenza nel grado, vengono promossi al grado superiore anche in assenza di valutazione, il giorno precedente la cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Tale promozione viene comunque attribuita, prescindendo dalla permanenza in servizio o nel grado, a tutti gli ufficiali che vengano colpiti dai limiti di età nel grado di appartenenza, esclusi i non idonei.

Le norme di cui al comma precedente si applicano a tutti gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali e speciali delle Forze armate.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Sono contrario.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

L'onorevole Perrone ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 32-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574, i maggiori ed i capitani, appartenenti ai ruoli di cui al precedente articolo, sono promossi con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità di servizio da ufficiale comunque prestato per i maggiori.

Il grado massimo raggiungibile dagli ufficiali di cui ai presenti ruoli è quello di tenente colonnello ed equiparati.

I tenenti colonnelli e gradi equiparati appartenenti ai ruoli di cui al precedente articolo che abbiano compiuto 30 anni di servizio effettivamente prestati oppure 7 anni di permanenza nel grado vengono promossi al grado superiore, anche in assenza di valutazione, il giorno precedente la cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Tale promozione viene comunque attribuita, prescindendo dalla permanenza in servizio nel grado, a tutti gli ufficiali che vengono colpiti dai limiti di età nel grado di appartenenza esclusi i non idonei.

Le norme di cui al precedente comma si applicano a tutti gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali e speciali delle Forze armate.

ANTONINO PERRONE. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Abbiamo esaurito l'esame degli emendamenti presentati al testo sottoposti dal relatore.

ENEA CERQUETTI. Per quanto riguarda l'articolo 34, sul quale potrebbero sorgere delle perplessità, credo che possa essere inviato alla I Commissione nel testo illustrato dal relatore Stegagnini; se poi quest'ultima dovesse fare delle osservazioni riprenderemo in esame il punto.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Lo stesso vale per l'articolo 44.

ANTONINO PERRONE. Lascio questo punto alla valutazione del presidente, del Governo e dei colleghi. Ricordo che, in ordine all'articolo 34, il presidente aveva fatto presente che si sarebbe incontrato con i rappresentanti dei gruppi per verificare la possibilità di una diversa formulazione che tenesse anche conto del problema sollevato ieri da un collega: della necessità, cioè, di riportare i cittadini militari in una situazione di parità con i cittadini che, senza stelletta, nella amministrazione dello Stato riescono ad

ottenere uno sviluppo di carriera preferenziale rispetto ai primi.

PAOLO ZANINI. La I Commissione affari costituzionali forse potrebbe darci un tipo di orientamento sul quale deliberare in maniera definitiva, evitandosi così da parte nostra — nel modificare il testo originario della proposta di legge — di ampliare il discorso.

PRESIDENTE. Questo era l'orientamento emerso nella seduta di ieri. In base a quanto stabilito all'inizio della seduta, bisogna ora approvare in linea di principio, ed ai fini di una immediata trasmissione alle Commissioni I e V, il nuovo testo

della proposta di legge n. 359, come modificato dagli emendamenti testé approvati.

Lo pongo, pertanto, in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO